

L'Agenzia del Territorio con la nota prot. n. 31892 del 22 giugno u.s. ha fornito alcune precisazioni sull'accertamento catastale degli immobili con particolare riferimento a quelli che ospitano impianti fotovoltaici. In particolare l'Agenzia del Territorio ha ricordato, come da precedenti documenti di prassi, che gli immobili nei quali sono installate centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accatastati nella categoria catastale "D/1 – opifici" e che, nella determinazione della relativa rendita (saggio di fruttuosità pari al 2%), devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici.

Ai fini dell'obbligo di accatastamento degli impianti l'Agenzia del Territorio ha riaffermato che non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome ma è necessario che il soggetto interessato proceda, mediante presentazione della dichiarazione di variazione, alla rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, se lo stesso ne incrementa il valore di una percentuale minima del 15%, questo evidentemente incide anche ai fini del calcolo dell'imposta sugli immobili (IMU).

<http://www.confapi-industria.it/gestioneNewsFiscale.php?portale=apimilano&mostraSolo=Notizie>